



## *La dialettica costituzionale della democrazia in Condorcet*

di Gabriele Magrin

Università degli Studi di Sassari

([magrin@uniss.it](mailto:magrin@uniss.it))

### Abstract

*La teoria democratica di Condorcet è intrisa di storicità. Prende forma durante le riflessioni sulla Costituzione americana, si sviluppa sull'onda della Rivoluzione francese e si dispiega nel progetto "girondino" di Costituzione repubblicana. Il suo principale significato storico è di porsi in relazione critica con la cultura politica rivoluzionaria, della quale è parte, attraverso una dialettica costituzionale che ha tre dimensioni principali: dialettica tra democrazia e diritti, tra passato e presente, tra cittadini e rappresentanti. Il suo principale lascito teorico è una strategia integralmente democratica contro gli esiti dispotici della democrazia.*

**1.** Il pensiero democratico di Condorcet è uno snodo rilevante nell'interpretazione del lascito teorico della Rivoluzione francese e non ha mai smesso di suscitare interrogativi e discussioni. Le sue radici risiedono negli esiti dell'aritmetica politica, o vanno cercate piuttosto nell'incontro "spurio" del razionalismo illuministico con le esperienze della rivoluzione americana e francese? Partecipa della cultura politica giacobina o non è in alcun modo riconducibile ad essa? La critica degli ultimi vent'anni è tornata con forza su questi interrogativi, a partire da un superamento di quell'interpretazione marcatamente liberale e anti-giacco-

bina del pensiero di Condorcet che, sulla scia della storiografia revisionista, ne aveva affermato l'irriducibile estraneità al radicalismo rivoluzionario<sup>1</sup>. Grazie a riletture della sua opera come quelle proposte da Israel, Urbinati, Kim o Rosanvallon si è recentemente assistito a una ridefinizione del ruolo svolto dal filosofo *nella e sulla* cultura rivoluzionaria, e, parallelamente, a un più marcato riconoscimento del rilievo della sua opera per la teoria democratica contemporanea<sup>2</sup>.

Sulla scia di queste letture, indicherò nell'articolazione di una teoria democratica anti-dispotica l'aspetto più qualificante del pensiero politico di Condorcet. Ripercorrendone la formazione nel decennio 1784-1794, cercherò inoltre di mostrare che essa sorge in misura significativa come un tentativo di dare risposta agli interrogativi sollevati da quel maestoso, ma anche disordinato processo di mutamento storico che alcuni hanno chiamato «the age of democratic revolution»<sup>3</sup>. In particolare, sosterrò che al confronto critico con la Rivoluzione americana vada fatta risalire non solo la precocissima formulazione del concetto di democrazia rappresentativa, ma anche il primo delinearci di una strategia democratica per la moderazione del potere; e che la radicalizzazione della Rivoluzione francese rappresentò una *conditio sine qua non* per la compiuta articolazione teorica di un costituzionalismo democratico teso a prevenire, con i soli strumenti della democrazia, il dispotismo prodotto dalla democrazia stessa. Il punto di caduta della riflessione sarà il complesso dispositivo di censura popolare sugli atti del Legislativo, messo in atto da Con-

---

<sup>1</sup> L'interpretazione liberale di Condorcet ha veicolato l'immagine, non sempre corrispondente alla realtà, di uno scarto incolmabile tra il suo pensiero e la cultura politica rivoluzionaria. Si vedano in questo senso l'imprescindibile K.M. Baker, *Raison et politique*, Présenté par F. Furet, Hermann, Paris 1988 [1975]; ma anche l'inquadramento "fuori campo" di Condorcet in opere di riferimento per la ricostruzione del pensiero politico rivoluzionario, come *Le Siècle de l'avènement républicain*, a cura di F. Furet et M. Ozouf, Gallimard, Paris 1993; M. Gauchet, *La révolution des pouvoirs. La souveraineté, le peuple et la représentation (1789-1799)*, Gallimard, Paris 1995; L. Jaume, *Le discours jacobin et la démocratie*, Fayard, Paris 1989.

<sup>2</sup> Cfr. J. Israel, *Revolutionary Ideas. An Intellectual History of the French Revolution from the Rights of Man to Robespierre*, Princeton University Press, Oxford-Princeton 2014; N. Urbinati, *Representative Democracy. Principles and Genealogy*, cap. 6: *A Republic of Citizens: Condorcet's Indirect Democracy*, University of Chicago Press, Chicago and London 2006, pp. 176-221; P. Rosanvallon, *La démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple en France*, Gallimard, Paris 2000, pp. 52-65; M. Kim, *Condorcet and the Viability of Democracy in Modern Republics, 1789-1794*, «European History Quarterly», 2 (2019), pp. 179-202. In questa direzione, cfr. anche G. Magrin, *Condorcet: un costituzionalismo democratico*, FancoAngeli, Milano 2001.

<sup>3</sup> R. Palmer, *The Age of the Democratic Revolution: A Political History of Europe and America, 1760-1800*, Princeton University Press, Princeton 1965.

dorcet nel *Projet de Constitution* noto come Costituzione girondina, elaborato in forma pressoché esclusiva dal filosofo e presentato alla Convenzione il 15 e 16 febbraio del 1793<sup>4</sup>. Si argomenterà infine che la sconfitta di quella che Israel ha definito a giusto titolo «la prima costituzione repubblicana democratica del mondo»<sup>5</sup> non è una prova dell'estraneità del filosofo alla cultura politica radicale della Rivoluzione francese, ma semmai dell'eterogeneità di quest'ultima, tutt'altro che incapace di tematizzare il problema del dispotismo democratico.

2. La critica ha spesso sottovalutato l'acuto senso della storia di Condorcet, la sua capacità di aggiornare la teoria alla luce delle grandi trasformazioni storiche e di apprendere dagli errori<sup>6</sup>. Basti pensare a quanto egli sia debitore della Rivoluzione americana e poi dell'Ottantanove nel dar forma a una teoria dei diritti e della Costituzione; alla sua repentina conversione al suffragio universale, in occasione del dibattito sul marco d'argento, dopo aver lungamente difeso la proprietà come preconditione per i diritti politici; alla sua svolta repubblicana e alla sua moderna concettualizzazione della Repubblica, all'indomani di Varennes, nell'estate del 1791; e in modo del tutto esemplare, come vedremo, al pieno dispiegamento del suo costituzionalismo democratico nel *Projet de Constitution*, non già in contrapposizione, come si è erroneamente sostenuto<sup>7</sup>, bensì in relazione critica con quella rivoluzione del 10 Agosto che aveva posto all'ordine del giorno la pienezza della sovranità democratica, in forme che Condorcet aveva aspramente criticato<sup>8</sup>. Lo stesso deve dirsi del suo ideale democratico, che prende forma come ora vedremo tra il 1784 e il 1787, in occasione di un serrato confronto critico con le innovazioni politico-istituzionali introdotte dalla Rivoluzione americana<sup>9</sup>; an-

<sup>4</sup> Sull'attribuzione a Condorcet del *Projet de Constitution*, cfr. G. Magrin, *Condorcet*, pp. 137-151; L. Cahen, *Condorcet et la Révolution française*, Burt Franklin, New York 1904, p. 470; F. Alengry, *Condorcet, guide de la Révolution française, théoricien du droit constitutionnel et précurseur de la science sociale*, V. Giard & E. Brière, Paris 1904, p. 228.

<sup>5</sup> J. Israel, *Revolutionary Ideas* cit., cap. 13: *The World's First Democratic Constitution (1793)*, pp. 345-373.

<sup>6</sup> Una felice eccezione è F. Alegry, *Le sens de réalité chez Condorcet constitutionnaliste*, «Revue d'histoire politique et constitutionnelle», 1 (1937), pp. 611-612.

<sup>7</sup> La tesi di un'irreversibile divaricazione di Condorcet dalla corrente radicale e illiberale della Rivoluzione nella fase del 10 Agosto è sostenuta in K.M. Baker, *Raison et politique* cit., pp. 410 ss. Per una lettura diversa, cfr. G. Magrin, *Condorcet*, pp. 127-131.

<sup>8</sup> Per una contestualizzazione storica della biografia intellettuale di Condorcet cfr. E. e R. Badinter, *Condorcet. Un intellectuel en politique*, Fayard, Paris 1988.

<sup>9</sup> Cfr. M. Albertone, *Condorcet, Jefferson et l'Amérique*, in *Condorcet. Homme des Lumières et de Révolution*, a cura di A.-M. Chouillet e P. Crépel, ENS Éditions, Fontenay

che se come è ben noto, in ossequio a uno spiccato “senso di realtà”, esso conosce un radicale *décalage* sul piano pratico, dato che in consonanza con i fisiocratici e Turgot, le aspettative di Condorcet ricadono fino all’Ottantanove sulle riforme operate “dall’alto” da una monarchia éclairée (caso paradigmatico – potremmo dire con Tocqueville – di «imprudenza» della philosophie prerivoluzionaria).

Sulla base della ricostruzione di Minchul Kim e di Linda Gil<sup>10</sup>, possiamo affermare che la riflessione sulla democrazia di Condorcet ha un preciso punto d’avvio nel 1784, in una delle note, avente per oggetto proprio la «democrazia», che egli appose a corredo dell’edizione Kehl delle *Œuvres* di Voltaire<sup>11</sup>. Come evidenziato dallo studioso coreano, il filosofo vi infrange espressamente uno dei *tabù* della cultura d’Ancien Régime, largamente condiviso da Voltaire e dagli illuministi: quello relativo all’impossibilità e alla non desiderabilità di una forma di governo democratica in uno Stato di grandi dimensioni.

Si l’on entend par démocratie une constitution dans laquelle l’assemblée générale des citoyens fait immédiatement les lois, il est clair que la démocratie ne convient qu’à un petit État. Mais si l’on entend une constitution où tous les citoyens, partagés en plusieurs assemblées, élisent des députés chargés de représenter et de porter l’expression générale de la volonté de leur commettants à une assemblée générale qui représente alors la nation, il est aisé de voir que cette constitution convient à des grands États<sup>12</sup>.

Con il pensiero rivolto alla federazione degli Stati americani, Condorcet aggiungeva che questo è il solo modo per perseguire «cette unité de vues si nécessaire, qu’il est impossible d’obtenir d’une manière durable dans une constitution fédérative» e assicurava che, seguendo questo metodo, si sarebbe garantito

que toute loi, ou de moins toute loi importante, fût aussi réellement l’expression de la volonté générale des citoyens, qu’elle peut l’être dans le Conseil général de Ge-

---

Saint-Cloud 1996, pp. 187-200; D. Lacorne, *L’invention de la République. Le modèle américaine*, Hachette, Paris 1995, pp. 149-205.

<sup>10</sup> Cfr. M. Kim, *Condorcet and the Viability of Democracy* cit., p. 184-185; L. Gil, *Condorcet, éditeur de Voltaire: une correspondance en réseau*, in *La Correspondance de Condorcet. Documents inédits, nouveaux éclairages. Engagements politiques 1775-1792*, a cura di N. Rieucou con la collaborazione di A. Chassagne, C. Gilain e C. Bustarret, Centre international d’étude du XVIIIe siècle, Ferney-Voltaire 2014, pp. 111-138.

<sup>11</sup> Cfr. Condorcet, nota «Démocratie», in *Notes sur Voltaire*, in Id., *Œuvres*, a cura di M.F. Arago e A. Condorcet O’Connor, Firmin Didot Frères, Libraires, Paris, XII voll., copia facsimile, Friedrich Fromman Verlag, Stuttgart-Bad Cannstatt 1968, vol. IV, pp. 393-394. L’edizione Arago sarà citata nel seguito con la sigla *O.C.*, seguita dal numero del volume.

<sup>12</sup> Condorcet, *Notes sur Voltaire*, p. 393.

nève; et alors il serait impossible de ne pas la regarder comme une véritable démocratie<sup>13</sup>.

Nemmeno troppo implicitamente, Condorcet prende qui le distanze da Rousseau (pur usandone il lessico) e attraverso una torsione semantica ricca di significato e di sviluppi teorici, imbocca una strada diversa anche rispetto a quella scelta dai costituenti americani, inscrivendo la rappresentanza entro i confini della democrazia e attribuendo a questa forma di governo del tutto inedita il crisma di «vera democrazia»<sup>14</sup>.

Se poi si osserva meglio l'ossatura generale della forma di governo qui sommariamente tratteggiata, emergono già tre momenti destinati ad accompagnare i futuri sviluppi della teoria democratica di Condorcet. Primo: assemblee locali composte da tutti i cittadini, incaricate di eleggere un'Assemblea di rappresentanti. Secondo: un'Assemblea chiamata a rappresentare la nazione. Terzo: un processo legislativo incardinato sul corpo rappresentativo che assicuri la piena corrispondenza delle leggi alla volontà generale (ma ben presto Condorcet dirà alla «ragione collettiva»). Teniamo bene a mente questa struttura a più livelli, perché, dopo esser passata attraverso successive verifiche e aggiustamenti, la ritroveremo al centro del dispositivo democratico e anti-dispotico messo in atto dal *Projet de Constitution*.

Tre anni più tardi, nel 1787, il confronto critico con il processo costituente d'Oltreoceano è all'origine di un'ulteriore acquisizione teorica. Condorcet comprende che la connessione di democrazia e rappresentanza è soggetta a un ben preciso principio di legittimazione: la «égalité de la représentation». Attraverso una radicale contestazione del principio della *balance of power*, appena eretta a norma dalla Costituzione americana, nelle *Lettres d'un bourgeois de New-Haven à un citoyen de Virginie*, Condorcet sviluppa una celeberrima critica del bicameralismo, sostenendo che la rappresentanza degli interessi non è in grado di assicurare leggi conformi a ragione e giustizia, dato che riproduce quella

---

<sup>13</sup> Ivi, p. 394.

<sup>14</sup> Sull'assenza di questo processo di risignificazione del termine «democrazia» nei costituenti americani cfr. M. Kim, *Condorcet and the Viability* cit., pp. 184-191. A differenza di Kim (ivi, p. 184 e passim), ritengo che prima della Rivoluzione francese ciò non comporti un trasferimento della titolarità della sovranità al popolo. Come ho già argomentato in passato, fino alla svolta repubblicana successiva a Varennes, Condorcet elude volutamente la questione della legittimità e concentra la sua attenzione sulla questione della legalità, ovvero della conformità delle leggi ai diritti dell'uomo, convinto che un tale esito possa essere assicurato tanto da una Monarchia, quanto da una Repubblica (G. Magrin, *Condorcet*, cit., pp. 73-89).

sorgente inesausta di «fausses décisions» che è il conflitto eterno tra Grandi e popolo<sup>15</sup>. È a questo punto della catena argomentativa che fa la sua apparizione l'espressione «democrazia rappresentativa», fino ad allora estranea al lessico europeo.

On en conclut que les anciennes républiques n'ont pas subsisté, parce que l'on n'y connaissait pas l'art d'établir l'équilibre entre les trois pouvoirs; mais on pourrait en conclure également qu'elles ont péri, parce qu'elles ne connaissaient pas les moyens de combiner une *démocratie représentative* où il y eût à la fois de la paix et de l'égalité<sup>16</sup>.

Per Condorcet il principio di legittimazione della democrazia moderna è quella «égalité républicaine» che il mondo antico ha sempre disatteso – con l'eterna contrapposizione di servi e padroni – e che non potrà certo essere garantita ora da quelle «constitutions compliquées», ricalcate sul modello inglese, che ipostatizzando le distinzioni sociali finiscono sempre per sancire «grandes inégalités dans les fortunes, et dès lors entre les hommes»<sup>17</sup>. Da qui, la più secca condanna dei sistemi nei quali l'eguaglianza politica è distorta dalle istituzioni, dato che «l'inégalité de la représentation peut, comme en Angleterre, la rendre presque absolument illusoire»<sup>18</sup>. D'altra parte, ritornando sul tema nel 1789 con gli strumenti dell'aritmetica politica, dopo aver precisato che il motivo dell'obbedienza alle leggi non è la sottomissione alla volontà, ma la presunzione che la legge sia conforme «a verità e ragione», si ribadirà che le probabilità di una decisione vera si affievoliscono in un sistema bicamerale nel quale finiscono spere per assumere rilievo «motifs étrangers à la vérité de la décision»<sup>19</sup>.

L'«égalité de la représentation» – con l'estromissione degli interessi particolari dal gioco democratico – è dunque una condizione necessaria affinché le leggi deliberate a maggioranza possano essere conformi a ragione e a giustizia. Non ne è però una condizione sufficiente. La demo-

---

<sup>15</sup> *Lettres d'un bourgeois*, in *O.C.*, vol. IX, pp. 3-5 e 84.

<sup>16</sup> *Ivi*, p. 84.

<sup>17</sup> *Ivi*, pp. 92-93.

<sup>18</sup> *Ivi*, p. 20. Cfr. F. Sbarberi, «Égalité du civisme» e «Égalité de la représentation» in *Condorcet e Sieyès*, in *La rappresentanza tra due rivoluzioni (1789-1848)*, a cura di C. Carini, Centro editoriale toscano, Firenze 1991, pp. 39-50; V. Rosenblum, *Condorcet as Constitutional Draftsman: Dimensions of Substantive Commitment and Procedural Implementation*, in *Condorcet Studies*, vol. I, a cura di L. Cohen Rosenfield, Humanities Press Inc., Atlantic Highland NJ 1984, pp. 187-205.

<sup>19</sup> *Examen sur cette question: est-il utile de diviser une Assemblée nationale en plusieurs chambres?*, in *O.C.*, vol. IX, pp. 334-335 e 348.

crazia rappresentativa appare fin dall'inizio strutturalmente esposta al rischio di uno svuotamento dal suo interno che ha come sua manifestazione estrema il dispotismo dei rappresentanti. È quanto si argomenterà con forza in uno scritto che precede di qualche mese la Rivoluzione francese, dedicato a una rilettura in chiave anti-nobiliare e anti-montesquieuiana del termine «dispotismo». Il filosofo ricorderà che il dispotismo più temibile è quello che assume forma «indiretta» e che un dispotismo indiretto del corpo legislativo è sempre in agguato «lorsque la représentation du peuple cesse d'être réelle ou devient trop inégale»<sup>20</sup>. La garanzia di una effettività della rappresentanza assume da questo momento un ruolo decisivo della teoria democratica di Condorcet.

Come ha ben evidenziato Urbinati, la prima preoccupazione del filosofo, subito dopo aver liberato la democrazia dalla sua cattiva fama e averla rigenerata in forma rappresentativa, è «l'analisi del dispotismo e degli strumenti per evitarlo»<sup>21</sup>. Non è un caso allora se nello stesso scritto al quale si deve la prima concettualizzazione della «democrazia rappresentativa» – le *Lettres d'un bourgeois* del 1787 – cominciano a delinearsi tre dispositivi di moderazione del potere che andranno in prospettiva a caratterizzare la teoria democratica di Condorcet come eminentemente anti-dispotica: la necessaria integrazione di diritti dell'uomo e democrazia, la dislocazione nel tempo della sovranità, la relazione circolare tra cittadini e rappresentanti. Sottoposti a continua verifica nel corso della Rivoluzione francese, approfonditi nelle loro determinazioni e interazioni reciproche, questi tre obiettivi costituzionali configurano nel loro insieme una profonda reinterpretazione in chiave democratica dell'esigenza di moderazione dei poteri pubblici.

**3.** Condorcet conosce bene l'accusa secondo cui un Parlamento monocamerale può condurre a un accentramento indebito di potere e riconosce che «tout corps qui a le pouvoir illimité de faire des lois est dangereux pour la liberté, quelle que soit sa forme»<sup>22</sup>. È per questa ragione che fin dal 1787 indica come necessarie precondizioni per la rappresentanza democratica una *Dichiarazione dei diritti dell'uomo* che operi come limite

<sup>20</sup> *Idées sur le despotisme. À l'usage de ceux qui proncent ce mot sans l'entendre*, in *O.C.*, vol. IX, p. 152.

<sup>21</sup> N. Urbinati, *Representative Democracy* cit., pp. 187-188.

<sup>22</sup> *Letters d'un bourgeois*, p. 57. «Le motif le plus fort qu'on ait allégué pour diviser le corps législatif, est la crainte qu'un corps unique ne s'emparât de la souveraineté» (ivi, pp. 78-79).

invalicabile per i poteri e una *Costituzione* che dei poteri definisca organizzazione e funzionamento<sup>23</sup>.

Per ragioni filosofiche che non sempre erano portate alla luce con la dovuta chiarezza, ma che apparivano in ultima analisi solide e ben radicate nella cultura illuministica francese, in Condorcet la Dichiarazione (così come la Costituzione) si presenta come un limite esterno rispetto al corpo legislativo<sup>24</sup>, ma non lo è rispetto all'esercizio democratico della sovranità. Fin dal 1787, infatti, Condorcet si interroga sulle procedure che possono consentire ad assemblee locali composte da tutti i cittadini attivi di integrare o emendare tanto la Dichiarazione, quanto la Costituzione. Prima di prenderle in analisi, dobbiamo domandarci però che cosa legittimi un tale margine di azione democratica nella sfera dei diritti «naturali». Come ho argomentato in altra occasione, ritengo che la risposta vada cercata nella decisa prevalenza in Condorcet di una concezione “instaurativa” e non “conservativa” dei diritti, nella quale – ad onta di pur frequenti concessioni retoriche all'ipotesi lockeana di un'origine prepolitica dei diritti – i diritti sono interpretati come il frutto di un'azione sociale conforme a ragione. Anche per questo, i diritti appaiono in Condorcet come un catalogo aperto, secondo una linea prevalente nella cultura politica della Rivoluzione francese<sup>25</sup>.

Nei mesi che precedono il 26 agosto 1789 Condorcet pubblica due *Déclarations des droits* – una più estesa e una concepita a scopo pedagogico –, ma lascia incompiuto in forma manoscritta un vasto trattato sui diritti dell'uomo che fornisce un punto di osservazione privilegiato sulla sua concezione dei diritti<sup>26</sup>. Egli vi sviluppa un'analisi approfondita dell'assunto secondo cui «on entend par droits naturels des hommes les droits

---

<sup>23</sup> Cfr. *Lettres d'un bourgeois*, pp. 7, 14, 28, 57, 73-74 e *Idées sur le despotisme*, p. 165.

<sup>24</sup> A tal punto, che nel progetto di *Dichiarazione dei diritti dell'uomo* dato alle stampe nel 1789, Condorcet si spinge a prefigurare la creazione di un Tribunale per la violazione dei diritti dell'uomo, chiamato a giudicare sulle «atteintes portées aux droits des citoyens par ceux que la société a revêtus d'un pouvoir quelconque» (Condorcet, *Déclaration des droits*, Ph.-D. Pierres, Versailles, s.d. [1789]: articolo VI della sezione relativa alla «égalité naturelle»).

<sup>25</sup> Cfr. G. Magrin, *L'Ottantanove di Condorcet*, in *Condorcet. Dichiarare i diritti, costituire i poteri. Un inedito sulla Dichiarazione dei diritti dell'uomo*, a cura di G. Magrin, Giuffrè, Milano 2011, pp. 27-31. Sull'instaurazione per via legislativa dei diritti come carattere distintivo della Rivoluzione francese cfr. M. Gauchet, *La Révolution des droits de l'homme*, Gallimard, Paris 1989, pp. 75-86 e passim.

<sup>26</sup> Si tratta del Ms. B.I., 859.3 («Pièces relatives à un ouvrage sur la Déclaration des droits»), custodito presso la Bibliothèque de l'Institut de France, ora edito in lingua originale in Condorcet, *Manoscritto sulla Dichiarazione dei diritti dell'uomo*, in Condorcet, *Dichiarare i diritti, costituire i poteri* cit., pp. 43-88, dal quale si cita.

qui résultent de leur qualité d'être sensibles, raisonnables, et capables d'idées morales»<sup>27</sup>. I diritti, vi si afferma, sono «naturali» perché prodotto della razionalità umana e in quanto tali non possono essere definiti una volta per tutte, dato che beneficiano della perfettibilità morale. Inoltre sono continuamente rimodellati e potenziati dalla convivenza politica, cosicché numerosi bisogni che in uno stato pre-politico troverebbero garanzia malcerta, divengono nello stato sociale diritti effettivi. Condorcet ricorda ad esempio che il diritto di commerciare si moltiplica dove esistono porti, ponti e strade e che nuove generazioni di diritti, come quello all'istruzione e ai *secours publiques* (già evocati nel 1789!), appaiono solo grazie alla vita associata<sup>28</sup>. In altri termini, tra diritti e politica c'è una relazione di reciprocità che solo le «Costituzioni libere» possono garantire.

Nessuna sorpresa allora se il filosofo iscrive fin da principio il diritto di voto nel novero dei diritti «naturali»<sup>29</sup>; se in essi indicherà una precondizione per l'esercizio della sovranità<sup>30</sup>; se nel progetto di *Dichiarazione* del febbraio 1793 scompare, per la prima volta nella storia della Rivoluzione, la distinzione tra diritti dell'uomo e diritti del cittadino (come rivela il titolo *Déclaration des droits naturels, civils et politiques des hommes*); se i medesimi diritti sono interpretati dal filosofo anche come una guida per l'azione democratica<sup>31</sup>. Il fatto è che Condorcet instaura tra diritti e democrazia una dialettica necessaria. Sotto questo aspetto il suo pensiero, pur nutrito di americanofilia, si iscrive a pieno titolo nella cultura politica della Rivoluzione francese.

Torniamo ora al *Manoscritto* relativo ai diritti del 1789 e alla conclusione – lapidaria e molto rilevante – che Condorcet traeva dalle premesse.

Les droits naturels de l'homme sont modifiés [sottolineato dall'Autore] par ces mê-

<sup>27</sup> Condorcet, *Manoscritto sulla Dichiarazione* cit., p. 62. Nelle *Lettres d'un bourgeois* si era già precisato: «Nous appelons ces droits *naturels*, parce qu'ils dérivent de la nature de l'homme» (p. 14).

<sup>28</sup> Condorcet, *Manoscritto sulla Dichiarazione* cit., p. 47.

<sup>29</sup> Ancorché limitato fino al 1790 ai soli proprietari. Cfr. *Lettres d'un bourgeois*, p. 14; *Déclaration des droits de l'homme*, in *O.C.*, vol. IX, pp. 206-207.

<sup>30</sup> «Des hommes qui ne jouiraient pas de ces droits [...] ne peuvent pas nommer des représentants» (*Réflexions sur les pouvoirs*, in *O.C.*, vol. IX, p. 281).

<sup>31</sup> «Un guide sûr pour diriger les citoyens dans leurs réclamations» (*Exposition des principes et des motifs du Plan de Constitution*, *O.C.*, vol. XII, p. 354).

mes pouvoirs institués pour en assurer et en régler la jouissance, comme ils le sont par la nature même de la société<sup>32</sup>.

«I diritti sono modificati» dai poteri: ecco perché la riforma della Dichiarazione – e, si aggiungerà ben presto, della Costituzione – non è in contraddizione con il carattere «naturale» dei diritti. Si tratta soltanto di individuare le procedure democratiche più adeguate per metterla in atto. È ciò che Condorcet si impegna a fare a più riprese – nel 1787, nel 1789, nel 1790, nel 1791 e infine nel *Projet de Constitution* del 1793 – perfezionando progressivamente la risposta, ma mantenendo fermo un punto decisivo: se non vuole trasformarsi in uno strumento oppressivo, la riforma della Dichiarazione e della Costituzione deve essere sottratta al corpo rappresentativo ed essere rimessa all’iniziativa e alla decisione di ultima istanza dei cittadini attivi, chiamati a deliberare in apposite assemblee locali.

Negli scritti americani Condorcet non usa ancora l’espressione «potere costituente», coniata nel 1789 da Sieyès, ma già prima dell’Ottantanove ha ben chiaro che esso è un potere separato e distinto dai poteri costituiti<sup>33</sup>. Ciò che lo differenzia radicalmente da Sieyès, tuttavia, è la ribadita necessità di una sua regolamentazione di tipo costituzionale. Nello scritto del 1787 tale regolamentazione è ancora rudimentale<sup>34</sup>, ma assume forma definita in due discorsi del 1791 (il secondo del quale significativamente pronunciato nell’agosto presso il club giacobino)<sup>35</sup>. Essa ha un nome unitario, «riforma della Costituzione», e due modalità di esercizio: riforma periodica, ad epoche prefissate; oppure incidentale, quando i cittadini ne facciano richiesta. In ambedue i casi, la decisione finale è rimessa al popolo – ovvero all’insieme dei cittadini, raccolti nelle assemblee locali –, ma nel processo di riforma assume ora un ruolo ri-

---

<sup>32</sup> Condorcet, *Manoscritto sulla Dichiarazione* cit., p. 63.

<sup>33</sup> Su questo punto, la sua costante critica al percorso seguito dalla Rivoluzione si prolungherà nella severa condanna della sovrapposizione di funzioni legislative e costituenti che il progetto costituzionale montagnardo prevedeva per le Convenzioni (*Aux citoyens français sur la nouvelle Constitution*, in *O.C.*, vol. XII, p. 670).

<sup>34</sup> La soppressione di un articolo della Dichiarazione doveva essere approvata dalle assemblee di distretto all’unanimità, mentre per l’aggiunta di un articolo sarebbe stata sufficiente l’approvazione della metà o di un terzo delle assemblee locali (*Lettres d’un bourgeois*, pp. 28-29).

<sup>35</sup> *Des Conventions nationales*, in *O.C.*, vol. X, pp. 189-206; *Discours sur le Conventions nationales*, in *O.C.*, vol. X, pp. 207-222.

levante una Convenzione elettiva, rigorosamente distinta dal potere legislativo<sup>36</sup>.

Secondo quanto previsto dai progetti di *Dichiarazione* e di *Costituzione* presentati dal filosofo nel 1793, la riforma periodica – idea condivisa con Jefferson e fondata sul principio che «une génération n’a pas le droit d’assujettir à ses lois les générations futures» – avrebbe trovato applicazione allorquando i «nuovi cittadini» fossero diventati più numerosi di quelli che avevano effettivamente votato la Costituzione, ovvero ogni 20 anni<sup>37</sup>. Che la riforma periodica fosse espressione somma dell’illuministica fiducia nei progressi morali dell’umanità e che la riforma «straordinaria» – tesa invece a emendare la Costituzione dalle leggi che si fossero rivelate dannose – esprimesse piuttosto la forte tensione democratica di Condorcet è stato ripetuto molte volte. Ciò che qui va sottolineato, è piuttosto il ruolo che questi due istituti svolgono nella moderazione della democrazia.

La riformabilità della Costituzione è per Condorcet una conseguenza necessaria dell’assenza di fondamenta religiose o metafisiche della politica moderna:

La Pythie de Delphes et les tonnerres du Sinaï sont depuis longtemps réduits au silence. Les législateurs d’aujourd’hui ne sont que des hommes, que ne peuvent donner à des hommes, leurs égaux, que des lois passagères comme eux<sup>38</sup>.

Ecco perché «une constitution éternelle, des lois fondamentales et irrévocables», è «une chimère qu’il faut renvoyer aux siècles d’ignorance»<sup>39</sup>. Così respinta *in ipotesi* la possibilità di una Costituzione rigida, Condorcet ritiene che se l’epoca e le modalità di una riforma costituzionale non fossero predefinite, la Costituzione sarebbe esposta all’azione dispotica delle maggioranze: potrà essere cambiata «dans tous les temps et sous toutes les formes qu’un parti dominant pourra faire adopter» e anziché essere discussa liberamente, lo sarà «tumultuairement» sia da assemblee spontanee di cittadini, sia da assemblee nazionali «agités par les intérêts ou les passions de leurs membres»<sup>40</sup>.

Predefinire forme e tempi di una revisione della Costituzione avrebbe dunque limitato l’arbitrio dei poteri costituiti. Era necessario però pre-

<sup>36</sup> Le Convenzioni, ricorda Condorcet, sono una «scoperta» della Rivoluzione americana (*Discours sur les Conventions nationales*, pp. 209-210).

<sup>37</sup> Cfr. *Projet de Déclaration*, art. 33; *Projet de Constitution*, Titolo IX, art. 4.

<sup>38</sup> *Lettres à M. le Comte Mathieu de Montmorency*, in *O.C.*, vol. IX, p. 375.

<sup>39</sup> *Ivi*, p. 371.

<sup>40</sup> *Ivi*, p. 375.

vedere anche la possibilità per i cittadini di innescare un processo di riforma «extraordinaire», tutte le volte che essi rilevassero un «abus de pouvoir». Ancora una volta, Condorcet è esplicito nel riconoscere la minaccia del tutto peculiare costituita dal dispotismo dei rappresentanti. Esso può insinuarsi attraverso l'«abuso strumentale» da parte dell'Assemblea di omissioni presenti nel testo costituzionale o «des défauts qu'elle [la costituzione] renferme», o ancora per il mezzo di interpretazioni capziose delle leggi costituzionali, con il fine di «augmenter l'autorité du corps législatif». Solo consentendo ai cittadini riuniti nelle assemblee primarie di richiedere in ogni momento la riforma della Costituzione sarebbe stato possibile contrastare tempestivamente questa tendenza a «remplacer l'ancienne aristocratie par une aristocratie beaucoup plus étendue»; evitare questa «usurpation lente et cachée de la souveraineté du peuple» che minaccia le democrazie rappresentative<sup>41</sup>.

Attraverso queste modalità di «governo del tempo»<sup>42</sup>, la sovranità popolare di Condorcet trovava la possibilità di manifestarsi con una frequenza tale da costituire un solido argine contro l'arbitrio dei rappresentanti. Non solo. Trovandosi ora inscritta «in un sistema di temporalità politiche diversificate», usciva «dal quadro monista nel quale era stata fino ad allora concepita»<sup>43</sup>. Con conseguenze che devono essere meglio approfondite.

Marcando una netta distanza da Rousseau e da Robespierre, Condorcet sa bene che la relazione tra diritti e democrazia *non* è spontanea e che la democrazia *può* agire contro i diritti. Per questo egli diffida di qualunque manifestazione di sovranità che si presenti con i caratteri dell'assolutezza, mettendo ripetutamente in guardia non solo contro l'arbitrio dei poteri costituiti, ma anche contro «l'onnipotenza delle maggioranze».

La majorité, toute-puissante comme interprète de la volonté générale, ne peut d'après les lois universelles de la justice, étendre son pouvoir sur le droit individuel d'un citoyen<sup>44</sup>.

Ecco allora che, per contrastare il dispotismo democratico, la scomposizione/moltiplicazione della sovranità, inizialmente confinata al momento costituente, diviene nel *Projet de Constitution* il dispositivo che presiede al funzionamento *ordinario* della democrazia rappresentativa;

---

<sup>41</sup> *Réponse à l'Adresse aux provinces*, in *O.C.*, vol. IX, pp. 527 e 535.

<sup>42</sup> N. Urbinati, *Representative Democracy* cit., p. 183.

<sup>43</sup> P. Rosanvallon, *La démocratie inachevée* cit., p. 60.

<sup>44</sup> *Exposition des principes et des motifs du Plan de Constitution*, p. 381.

senza con ciò incrinare tuttavia l'idea, che accomuna Condorcet al radicalismo rivoluzionario, di una sovranità «une» e «indivisible», che «réside essentiellement dans le peuple entier»<sup>45</sup>. Nel costituzionalismo di Condorcet quest'esito, solo apparentemente paradossale, è assicurato come ora vedremo da un processo continuo di scomposizione e di ricomposizione sul piano procedurale della sovranità.

4. Alla reiterazione temporale del potere costituente, prevista dal Titolo IX, il *Projet de Constitution* affiancava un secondo e ancor più efficace dispositivo di moderazione per via democratica del potere: la «censure du peuple sur les actes de la représentation nationale», organizzata dal titolo VIII. Essa conferiva ai cittadini riuniti in assemblee primarie la possibilità di «exciter la surveillance des représentants» su «toutes les lois, et généralement tous les actes de la législation qui seraient contraires à la constitution»<sup>46</sup>.

Un tale istituto innestava forme di democrazia diretta sul ceppo della democrazia rappresentativa, qualificando la democraticità di un progetto costituzionale che, come è noto, in piena sintonia con la radicalizzazione rivoluzionaria faceva spazio, oltre al suffragio universale maschile, al riconoscimento dei diritti all'istruzione e ai «secours publiques». Sarebbe un errore leggere però il diritto di censura soltanto come un *surplus* di democrazia. Esso produceva anche un forte effetto moderatore: faceva delle assemblee primarie un contropotere rispetto al corpo legislativo; rendeva possibile un controllo di costituzionalità dal basso sulle leggi emanate dall'Assemblea e, ancora, consentiva di ripristinare il rapporto di fiducia interrotto tra i due poli della rappresentanza. Cominciamo con il richiamarne le forme di esercizio<sup>47</sup>.

Quando un cittadino avesse voluto «provoquer la réforme d'une loi existante ou la promulgation d'une loi nouvelle», avrebbe dovuto raccogliere l'adesione di altri 50 cittadini e avviarne la procedura presso la sua assemblea primaria; dopo una settimana di discussione, la proposta di revisione «réduite à ses termes les plus simples» sarebbe stata sottoposta al voto nell'assemblea primaria, sotto forma di un giudizio di opportunità

<sup>45</sup> *Projet de Déclaration*, artt. 26 e 27.

<sup>46</sup> *Projet de Constitution*, Titolo VIII, artt. 1 e 27.

<sup>47</sup> In tema, cfr. M. Pertué, *La censure du peuple dans le projet de Constitution de Condorcet*, in *Condorcet. Mathématicien, économiste, philosophe, homme politique*, a cura di P. Crépel e C. Gilain, Minerve, Montroque 1989, pp. 322-332; L. Jaume, *Condorcet: droit de résistance ou censure du peuple?*, «Le Genre humain», 1 (2005), pp. 59-72.

(«Y a-t-il, ou n'y a-t-il pas lieu à délibérer»); se la proposta avesse raccolto la maggioranza dei voti, si sarebbero dovute esprimere, in fasi successive e nella medesima forma, tutte le assemblee primarie di *arrondissement* e poi quelle del dipartimento; se approvata dalla maggioranza dei cittadini di un dipartimento, la proposta di revisione sarebbe giunta all'Assemblea nazionale, alla quale era lasciata facoltà di decidere se legiferare o meno. In ambedue i casi, la decisione assunta dal corpo legislativo avrebbe potuto essere impugnata dalle assemblee primarie di un *altro* dipartimento, innescando obbligatoriamente quello che oggi chiameremmo un referendum nazionale. Se la maggioranza dei voti espressi su base nazionale avesse censurato la decisione dell'Assemblea, quest'ultima sarebbe stata sciolta e la nuova Assemblea avrebbe avuto l'obbligo di esaminare la questione nei primi quindici giorni della nuova legislatura.

Occorre precisare che l'idea di un controllo dal basso sulle leggi approvate dal corpo legislativo era già emersa in epoca pre-rivoluzionaria nelle *Lettres d'un bourgeois*<sup>48</sup> ed era poi riapparsa all'indomani della convocazione degli Stati Generali, sempre nella forma di auspicio per un'epoca futura.

L'ordre social n'aura atteint le degré e perfection auquel on doit tendre sans cesse, qu'à l'époque où aucun article des lois ne sera obligatoire qu'après avoir été soumis immédiatement à l'examen de tout individu<sup>49</sup>.

In meno di quattro anni è la Rivoluzione francese a fornire le condizioni affinché una vaga aspirazione ideale assumesse consistenza teorica e si trasformasse in uno strumento operativo che ridisegnava le forme di esercizio della sovranità in una democrazia rappresentativa.

Il baricentro del potere di censura era costituito da *assemblées primaires*, diffuse su tutto il territorio nazionale e composte da un numero compreso tra 450 e 900 cittadini attivi, alle quali il *Projet* affidava altresì l'elezione di un numero elevatissimo di cariche pubbliche (i sette ministri, i deputati, i membri delle Convenzioni nazionali, i tre membri della Tesoreria nazionale, gli amministratori di Dipartimento, i giurati, i censori giudiziari, i membri del Jury national). Da questo punto di vista, la teoria democratica di Condorcet è un originale combinato di innovazione

---

<sup>48</sup> Affinché «la totalité du peuple décidât toujours sur ce qui est conforme ou contraire à ses droits» (*Lettres d'un bourgeois*, pp. 31-33 e 58).

<sup>49</sup> *Sur la nécessité de faire ratifier la Constitution par les citoyens*, in *O.C.*, vol. IX, pp. 428-430.

teorica e di messa a frutto dell'esperienza rivoluzionaria. Come la storiografica ha evidenziato, infatti, l'assunzione di un ruolo politico da parte delle assemblee elettorali nel corso della Rivoluzione fu per un verso un retaggio delle pratiche d'Ancien Régime (nelle quali per esempio le donne capo-famiglia avevano talvolta diritto di voto) e per altro verso un esito del movimento popolare che le aveva rese ogni giorno di più luogo di dibattito, di protesta, di petizione<sup>50</sup>.

L'innovazione teorica di Condorcet, quindi, non va cercata tanto nel ruolo politico conferito ad assemblee di cittadini localizzate alla base della piramide istituzionale, quanto piuttosto nell'aver fatto di esse il volano di una «sovranità complessa» caratterizzata, come ha scritto Rosanvallon, da «un processo continuativo di interazione e di riflessione tra popolo e rappresentanti»<sup>51</sup>. Differenziandosi radicalmente dal filone giacobino erede di Rousseau, Condorcet con il diritto di censura non cerca nelle assemblee primarie una manifestazione sostantiva della volontà generale da contrapporre a quella *ficta* dell'Assemblea. Mettendo in relazione i due poli della rappresentanza in forme che sollecitavano l'approfondimento, il confronto e la discussione pubblica egli persegue piuttosto quella che a più riprese aveva chiamato la manifestazione della «raison collective du plus grand nombre». «Raison» e non «volonté», aveva precisato

car le pouvoir de la majorité sur la minorité ne doit pas être arbitraire; il ne s'étend pas jusqu'à violer le droit d'un seul individu [...] une collection d'hommes peut et doit, aussi bien qu'un individu distinguer ce qu'elle veut, ce qu'elle trouve raisonnable et juste<sup>52</sup>.

**5.** Nell'incontro che il *Projet di Constitution* instaurava tra esercizio democratico della sovranità e una «ragione universale» tesa a tutelare «i diritti e le libertà fondamentali degli uomini», Jonathan Israel ha creduto di poter rinvenire «il risultato più alto della corrente dell'illuminismo

---

<sup>50</sup> Sul voto individuale nelle assemblee di elezione come forma privilegiata di scrutinio durante la Rivoluzione, cfr. *Voter, élire pendant la Révolution française, 1789-1799. Guide pour la recherche*, a cura di S. Aberdam, Éditions du CTHS, Paris 2006, p. 42-62. È lo stesso Aberdam a sottolineare come nel processo Costituente dell'anno I, intorno all'idea di investire di un ruolo politico le assemblee primarie si registra «un réel consensus à la Convention entre Gironde et Montagne» (*Délibération en assemblées de citoyens et portions de souveraineté en 1793*, in *Suffrage, souveraineté et révolutions 1789-1748*, a cura di M. Pertué, Société des études robespierristes, Paris 2004, p. 17).

<sup>51</sup> P. Rosanvallon, *La démocratie inachévée* cit., p. 61.

<sup>52</sup> *De la nature des pouvoirs politique dans une nation libre*, in *O. C.*, vol. X, p. 590.

radicale»<sup>53</sup>. Senza qui entrare nel merito di questa tesi generale, ciò che importa rilevare è che l'interpretazione dello storico americano fa di Condorcet il protagonista indiscusso del primo processo costituzionale repubblicano, evidenziando in modo condivisibile una concezione della democrazia nella quale la manifestazione della «ragione collettiva» non si consuma in un'espressione di volontà<sup>54</sup>. Come ha osservato anche Urbinati, pur servendosi ancora del lessico rousseauiano della volontà, Condorcet nel *Projet de Constitution* pone l'accento sui momenti che precedono e che seguono il momento della decisione: formazione delle opinioni, riflessione, revisione, emendamento; cosicché «l'intuizione teorica del suo progetto costituzionale è che la politica è un lavoro di interpretazione, ovvero di giudizio politico»<sup>55</sup>. In Condorcet il giudizio politico precede e sorregge l'espressione di volontà e si forma attraverso un processo che si distende nel corso del tempo.

Ciò che ora va sottolineato è il carattere fortemente processuale e dialettico attribuito da Condorcet al diritto di censura. Per evitare che il voto dei cittadini riuniti nelle assemblee primarie si trasformasse in un esercizio arbitrario di volontà – per sottrarlo al dispotismo della maggioranza –, il *Projet de constitution* si affidava a un processo riflessivo tra i due poli della rappresentanza che rendeva la riforma di una legge un atto complesso, al quale partecipavano, con funzioni diverse, tanto le assemblee primarie quanto il corpo legislativo.

Mediante il diritto di censura, le assemblee primarie presiedevano al processo di formazione delle «réclamations» – ne definivano l'oggetto e sceglievano, con il voto, se dar loro un seguito – ma il loro potere restava di tipo essenzialmente «ostruttivo e negativo»<sup>56</sup>, dato che «au corps législatif seul appartient l'exercice plein et entier de la puissance législative»<sup>57</sup>. La redazione e soprattutto la ratificazione finale delle leggi restavano prerogativa assoluta dell'Assemblea e perfino le leggi su cui verteva una «réclamation» confermata da un referendum popolare sarebbero rimaste in vigore, fino a nuova revisione da parte del Legislativo, dato che

---

<sup>53</sup> J. Israel, *Revolutionary Ideas* cit., pp. 347-348.

<sup>54</sup> In questo quadro, molto poco fondata mi pare invece la tesi di Israel secondo cui la posizione rousseauiana di Robespierre e dei leader della Montagna costituissero soltanto una variante «minoritaria» del repubblicanesimo rivoluzionario (ivi, p. 363).

<sup>55</sup> N. Urbinati, *Representative Democracy* cit., pp. 181 e 189.

<sup>56</sup> Ivi, p. 227; Pertué parla invece di una «une capacité d'arrêt » (M. Pertué, *Les projets constitutionnels de 1793*, in *Révolution et République. L'exception française*, a cura di M. Vovelle, Kimé, Paris 1994, p. 185).

<sup>57</sup> Titolo VII, Sezione II, art. 1.

«l'exécution provisoire de la loi sera toujours de rigueur»<sup>58</sup>. L'Assemblée, inoltre, era libera di accogliere o di respingere le «réclamations». Se però la sua decisione fosse stata respinta dal voto dei cittadini, essa sarebbe stata sciolta<sup>59</sup>.

Attraverso questo bilanciamento delle funzioni, gli istituti di democrazia diretta non contrastavano, ma al contrario alimentavano il carattere indiretto e rappresentativo della democrazia, perché creavano un rapporto circolare tra i due poli della rappresentanza, teso a ricostituire tra essi un rapporto di fiducia infranto.

Sotto questo punto di vista, Condorcet dimostra di aver ben compreso la lezione del 10 agosto. All'indomani della rivoluzione popolare che aveva segnato la fine della monarchia, egli aveva dato atto al movimento popolare che l'autonomia dei rappresentanti non può essere assoluta e che la rappresentanza democratica si basa su un circuito di fiducia che non può essere interrotto: «toute la force des pouvoirs délégués», aveva riconosciuto, «se réduit a celle du peuple lui-même, de manière qu'elle tombe nécessairement avec sa confiance»<sup>60</sup>. Oltre ad essere un vigoroso anticorpo rispetto all'apatia politica dei cittadini<sup>61</sup>, il diritto di censura era concepito come «una sorta di voto di fiducia» che poteva sanzionare la perdita di rappresentatività dell'Assemblée con la fine anticipata della legislatura<sup>62</sup>.

In tal modo la censura diveniva il più efficace dispositivo anti-dispotico predisposto dalla teoria democratica di Condorcet. Specie in un frangente storico che esigeva la presenza di «une autorité sans cesse agissante» da collocare in un'assemblea monocamerale, era necessario disporre di un rimedio contro la possibilità di «une loi évidemment injuste, quoique régulièrement émané par un pouvoir légitime»<sup>63</sup>. Chi avrebbe dovuto giudicare di una tale ingiustizia? E in quale forma? Occorreva forse lasciare libero corso al diritto di resistenza? Nel rispondere a queste domande, Condorcet dimostrava di aver già ben chiara l'esigenza di un controllo di costituzionalità e faceva un'inconsueta concessione all'enfasi oratoria, quando presentando il suo piano di Costituzione alla tribuna della Convezione affermava «Ici ce juge est la majorité immédiate du

<sup>58</sup> Titolo VIII, art. 29.

<sup>59</sup> Titolo VIII, art. 17, 18, 19, 22.

<sup>60</sup> *De la nature des pouvoirs politiques*, p. 611.

<sup>61</sup> *Exposition des principes*, p. 412.

<sup>62</sup> N. Urbinati, *Representative Democracy* cit., p. 227.

<sup>63</sup> *Exposition des principes*, p. 357 e 366.

peuple»<sup>64</sup>. In realtà, come si è visto, il suo progetto Costituzionale metteva in atto una complessa strategia per mettere in relazione cittadini e rappresentanti e per affidare ad essi, e non a soggetti esterni alla democrazia, il compito di trovare un rimedio al dispotismo democratico.

---

<sup>64</sup> Ivi, p. 366.